



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582
email: info@studio-colombo.com
web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano

10 novembre 2025

Bonus mamme 2025: Istruzioni operative INPS

Facciamo seguito alla nostra circolare del 17/07/2025, con la quale avevamo anticipato i contenuti essenziali della misura introdotta dall'articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Omnibus), per informare che l'INPS ha pubblicato la [Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025](#), integrata dal [Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025](#), contenente le istruzioni operative per la fruizione del cosiddetto Nuovo Bonus Mamme 2025.

1. Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio le **lavoratrici madri**, dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) o autonome (comprese quelle iscritte alle Casse professionali o alla Gestione Separata INPS), che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti, riferiti all'anno 2025:

- **Almeno due figli:**

- il più piccolo di età inferiore a 10 anni, per le madri di due figli;
- il più piccolo di età inferiore a 18 anni, per le madri di tre o più figli, purché NON titolari di contratto a tempo indeterminato;

- **Reddito da lavoro (dipendente o autonomo) non superiore a 40.000 euro annui;**

Sono inclusi i figli adottivi o in affidamento preadottivo, mentre non rilevano i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale. Il diritto non decade in caso di decesso o affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

2. Misura e caratteristiche del beneficio

Il Nuovo Bonus Mamme 2025 consiste in un importo fisso **di 40 euro mensili netti, fino a un massimo di 480 euro complessivi per l'anno 2025:**

- Spetta per ciascun mese in cui sussistono i requisiti (rapporto di lavoro attivo o iscrizione previdenziale).
- Le madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato non possono beneficiare del bonus, ma continuano a godere dell'esonero contributivo totale (fino a 3.000 euro annui) previsto dalla Legge di Bilancio 2024. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al bonus cessa dal mese di trasformazione.

3. Modalità di pagamento e di presentazione della domanda

Il Bonus è erogato direttamente dall'INPS (e non tramite il datore di lavoro);

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, presso l'Inps, entro i termini stabiliti:



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

- **Entro il 9 dicembre 2025** per le lavoratrici che possiedono già i requisiti al 28 ottobre 2025;

Se la domanda fosse presentata successivamente al 9 dicembre 2025 ma non oltre il 31 gennaio 2026, slitterà il pagamento della provvidenza.

- **Entro il 31 gennaio 2026** per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025.

Le domande possono essere inoltrate:

- tramite portale INPS (“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Nuovo Bonus Mamme”);
- tramite Contact Center INPS (803.164 da rete fissa o 06.164.164 da mobile);
- tramite Patronati.

La lavoratrice dovrà dichiarare, composizione familiare, condizione lavorativa e reddito non superiore a 40.000 euro. L'INPS effettuerà controlli anche successivi all'erogazione; in caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme.

PRECISAZIONE IMPORTANTE:

In relazione al requisito reddituale di 40.000 € annui, l'INPS chiarisce che occorre fare riferimento alla somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025.

Poiché la domanda andrà presentata prima della fine dell'anno 2025, occorrerà, pertanto, fare riferimento al reddito “presunto” che verrà percepito.

Ad oggi non è ancora stato chiarito cosa accadrà alle lavoratrici che, dopo la presentazione della domanda, supereranno i 40.000 euro, e nel particolare, le modalità di restituzione del bonus NON spettante.

4. Regime fiscale e ISEE

Il bonus è netto e non imponibile ai fini fiscali o contributivi e non rileva ai fini ISEE.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo